

**(SU CARTA INTESTATA SIMEST)**

*(solo per la copia sottoscritta dalla SIMEST)*

*[Luogo, data e n. prot..]*

Spett.le

*[denominazione e indirizzo della Banca  
richiedente]*

**Capitolato riguardante le modalità, i termini e le condizioni per  
la corresponsione del contributo interessi ai sensi del Decreto  
Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II, e relative disposizioni  
di attuazione, per finanziamenti concessi da banche italiane od  
estere**

Banca Agente

Mutuatario

Paese

Rif.to SIMEST

Per l'operazione sopra indicata l'intervento agevolativo è effettuato dalla SIMEST S.p.A. (SIMEST), quale gestore del Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D.Lgs. 143/98, Capo II, secondo le modalità e condizioni previste dal suddetto decreto legislativo, dal D.M. 21.4.2000, n. 199 e successive modificazioni, e dalla Circolare n. 4/2013 ed eventuali successive modificazioni, sugli importi, per le durate e alle condizioni approvati dal Comitato Agevolazioni del \_\_\_\_\_ e comunicati alla Banca Agente con la lettera di ammissione all'agevolazione del \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_, che la Banca Agente medesima dichiara di accettare nonché con le modalità, i termini e le condizioni di seguito precisati.

\*\*\*

## 1. Definizioni

Le definizioni di seguito indicate, che unitamente a quanto sopra premesso formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, si intendono avere i seguenti significati:

- 1.1. *Accordo di Finanziamento*: l'accordo stipulato tra la Banca Agente e, ove previste, le altre Banche Partecipanti al Finanziamento da una parte e il Mutuatario dall'altra.
- 1.2. *Banca Abilitata Italiana o Banche Abilitate Italiane*: la banca o le banche incaricate di effettuare i pagamenti nonché predisporre (o trasmettere alla SIMEST per conto di altre Banche Abilitate, nel caso ve ne sia più di una) la documentazione di cui al modulo di richiesta di contributo interessi (v. Allegato 1).
- 1.3. *Banca Agente*: la banca richiedente l'intervento agevolativo. Nel caso in cui nell'Accordo di Finanziamento siano previste più Banche Partecipanti, la Banca Agente è la banca designata nell'Accordo di Finanziamento ad agire in nome proprio e in nome e per conto delle Banche Partecipanti ed incaricata, tra l'altro, di sottoscrivere il presente Capitolato e di ricevere/effettuare i pagamenti dalla/alla SIMEST relativi all'intervento agevolativo. La Banca Agente partecipa al Finanziamento per una quota non inferiore al 5% del Finanziamento stesso.
- 1.4. *Banca Incaricata*: la banca tesoriera della SIMEST.
- 1.5. *Banca o Banche Partecipanti*: la banca o le banche che partecipano al Finanziamento così come previsto dall'Accordo di Finanziamento - per gli ammontari ivi precisati - e che richiedono l'intervento agevolativo ai sensi del presente Capitolato.
- 1.6. *Base Alternativa*: con riferimento a ciascun Periodo di Interesse e a una parte o all'intero Finanziamento, il mercato della valuta che sostituisce la Valuta del Finanziamento, a seguito del verificarsi delle circostanze di cui al successivo paragrafo 6.  
  
Qualora, con riferimento ad un Periodo di Interesse, tale Base Alternativa venga concordata entro 30 giorni dalla prima notifica ai sensi del punto 6.1.3., detta Base Alternativa viene applicata retroattivamente a partire dal primo giorno di tale Periodo di Interesse. In caso diverso essa viene applicata a partire dalla data concordata.
- 1.7. *Circolare*: la Circolare per la concessione dell'agevolazione su operazioni di credito all'esportazione ai sensi del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 143, Capo II, approvata dal Comitato Agevolazioni e trasmessa alla Banca Agente unitamente a tutte le eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- 1.8. *Contratto*: il contratto (o i contratti) di fornitura stipulato tra l'Importatore e l'Esportatore.

Nel caso di crediti finanziari “open” si intende per contratto ciascuno dei contratti di fornitura inseriti di volta in volta nella linea di credito, così come approvati, ai fini dell’intervento agevolativo, dalla SIMEST.

Le richieste di inserimento dei contratti, ai fini dell’intervento agevolativo, devono essere presentate dalla Banca Agente alla SIMEST, utilizzando l’apposito modulo (v. Allegato 4), corredate della documentazione ivi elencata.

- 1.9. *Data di Decorrenza*: la data di ciascuna Erogazione o, se successiva, la data alla quale la fornitura relativa alla singola Erogazione é stata effettuata o approntata, nei modi e nei termini contrattualmente previsti, così come risulta dalla documentazione di cui al modulo di richiesta di erogazione di contributo interessi (v. Allegato 1). In ogni caso tale Data di Decorrenza non può essere antecedente alla data in cui la richiesta di ammissione all’agevolazione risulti pervenuta alla SIMEST, completa della necessaria documentazione indicata nel Quadro E3 – 1 e 3 del modulo di richiesta di cui all’Allegato 1 della Circolare.
- 1.10. *Data di Notificazione*: la data che cade da 60 a non oltre 30 giorni prima di ciascun Giorno di Interesse e in cui la Banca Agente informa la SIMEST dei pagamenti che devono essere effettuati ai suddetti Giorni di Interesse.
- 1.11. *Erogazione*: ogni ammontare versato al Mutuatario, o direttamente all’Esportatore, in virtù dell’Accordo di Finanziamento. Nel caso in cui al Mutuatario o all’Esportatore sia effettuato dalla Banca Agente o, se del caso, dalle Banche Partecipanti, un finanziamento ponte (bridge loan), gli importi erogati a tale titolo in data antecedente alla firma dell’Accordo di Finanziamento o al di fuori di tale Accordo o a condizioni difformi da quelle previste dall’Accordo stesso, possono essere considerati facenti parte dell’ammontare della prima Erogazione ed avere la medesima Data di Decorrenza sempreché la Banca Agente abbia dato alla SIMEST notizia dell’esistenza di tale finanziamento e sempreché sia stato approvato dalla SIMEST.
- 1.12. *Esportatore*: l’esportatore italiano (o, se del caso, gli esportatori italiani) di cui alla lettera di ammissione all’agevolazione.
- 1.13. *Finanziamento*: l’importo capitale complessivo che deve essere erogato dalla Banca Agente e, ove previste, dalle Banche Partecipanti al Mutuatario o direttamente all’Esportatore, ai sensi dell’Accordo di Finanziamento ovvero, ove il contesto lo esiga, l’importo capitale erogato e non ancora rimborsato.
- 1.14. *Giorno di Interesse*: l’ultimo giorno di ciascun Periodo di Interesse.
- 1.15. *Giorno Feriale*: il giorno nel quale le transazioni relative a depositi in Valuta vengono effettuate sul mercato della Valuta stessa e, nel caso in cui il relativo pagamento debba essere effettuato in tale giorno, quello nel quale le banche sono aperte per lo svolgimento della loro

attività sulla piazza nella quale deve essere effettuato il pagamento, così come definito nell'Accordo di Finanziamento.

1.16. *Importatore*: l'importatore di cui alla lettera di ammissione all'agevolazione.

1.17. *Maggiorazione*: l'interesse calcolato su ogni somma dovuta dalla SIMEST alla Banca Agente ovvero dalla Banca Agente, dall'Esportatore o dal Mutuatario alla SIMEST, ai sensi del presente Capitolato, per il periodo di giorni intercorrente tra il giorno nel quale detta somma è dovuta e il giorno di effettivo pagamento.

Tale interesse è determinato, per il periodo indicato, al tasso pari alla quotazione ufficiale diffusa alle ore 11 antimeridiane (ora del mercato della Valuta) tramite circuito informativo telematico, rilevato dalla SIMEST due giorni feriali prima della data alla quale il pagamento era dovuto, per una durata pari a un mese aumentato del Margine.

Qualora il mercato della Valuta sia Londra, detto tasso è arrotondato al sedicesimo dell'uno per cento superiore.

Per periodi di maggiorazione superiori al mese, si applica il tasso di pertinenza di ciascun periodo successivo, in regime di capitalizzazione semplice.

1.18. *Margine*: il margine (spread) riconosciuto dalla SIMEST, indicato nella lettera di ammissione all'agevolazione.

1.19. *Mutuatario*: il debitore estero (o il debitore italiano nel caso di credito fornitore) di cui alla lettera di ammissione all'agevolazione.

1.20. *Periodo di Interesse*: il periodo di giorni tra la data di ciascuna Erogazione e il Giorno di Interesse immediatamente successivo, così come definito nell'Accordo di Finanziamento; con riferimento al Finanziamento, il periodo di giorni tra il Giorno di Interesse e il Giorno di Interesse immediatamente successivo, così come definito nell'Accordo di Finanziamento.

Nel caso in cui una Erogazione venga effettuata a meno di 30 giorni precedenti un determinato Giorno di Interesse, il primo Periodo di Interesse relativo a tale Erogazione ha termine nel Giorno di Interesse successivo a quello che cade entro i 30 giorni successivi a tale Erogazione salvo diversa definizione prevista nell'Accordo di Finanziamento.

Ai fini di quanto previsto ai successivi paragrafi 2. e 3., il Periodo di Interesse non può iniziare anteriormente alla Data di Decorrenza.

1.21. *Periodo di Utilizzo*: il periodo di tempo indicato nell'Accordo di Finanziamento entro il quale devono essere effettuate le Erogazioni.

Qualora siano accordate proroghe del termine finale di detto periodo, ai fini del presente Capitolato, il Periodo di Utilizzo sarà quello risultante a seguito delle proroghe accordate, purché la Banca Agente

ne abbia fatto richiesta alla SIMEST entro il termine di 60 giorni dalla scadenza del Periodo di Utilizzo previsto nell'Accordo di Finanziamento.

- 1.22. *Quotazione di Riferimento*: la quotazione ufficiale diffusa tramite il circuito informativo telematico indicato nella lettera di ammissione all'agevolazione; qualora si renda opportuno ai fini del mantenimento del Finanziamento o della significatività della determinazione del Tasso di Interesse, la Banca Agente e la SIMEST si consulteranno per deciderne la sostituzione.
- 1.23. *Tasso di Interesse*: con riferimento ad ogni Erogazione ed al Finanziamento, il tasso calcolato dalla Banca Agente come somma del Margine e del tasso quotato ufficialmente tramite il circuito informativo telematico precisato nella lettera di ammissione all'agevolazione, alle 11 antimeridiane (ora del mercato della Valuta) due Giorni Feriali prima dell'inizio del relativo Periodo di Interesse sul mercato della Valuta.

Per frazioni di periodo si fa riferimento al tasso risultante dall'interpolazione lineare, effettuata in base al numero di giorni convenzionali (360/360), tra le quotazioni disponibili relative ai periodi di durata immediatamente superiore ed inferiore a quello considerato.

Per Periodi di Interesse inferiori a 30 giorni si fa riferimento alla quotazione relativa ad una durata pari ad un mese.

Qualora il mercato della valuta sia Londra, detto tasso è arrotondato al sedicesimo dell'uno per cento superiore.

- 1.24. *Tasso Fisso*: in relazione ad ogni Erogazione ed al Finanziamento, il tasso agevolato indicato nella lettera di ammissione all'agevolazione.
- 1.25. *Valuta*: la divisa del Finanziamento di cui alla lettera di ammissione all'agevolazione.

## **2. Pagamenti alla Banca Agente**

- 2.1. Subordinatamente alle disposizioni di cui al successivo punto 2.2. ed in relazione a qualsiasi Periodo di Interesse, qualora l'ammontare dell'interesse calcolato al Tasso d'Interesse ecceda l'ammontare dell'interesse al Tasso Fisso, la SIMEST si obbliga a versare alla Banca Agente al relativo Giorno di Interesse, un ammontare in Valuta pari all'eccedenza come sopra determinata. Tale versamento viene effettuato sul conto presso la banca indicata dalla Banca Agente e costituisce adempimento dell'obbligazione della SIMEST nei confronti di tutte le Banche Partecipanti, essendo la Banca Agente responsabile di versare successivamente alle altre Banche Partecipanti le somme rispettivamente spettanti (ricevute dalla SIMEST).

- 2.2. Ai fini di quanto sopra previsto, la Banca Agente deve far pervenire alla SIMEST, non più tardi di ciascuna Data di Notificazione, la richiesta di contributo interessi (v. Allegato 1), corredata di tutta la documentazione, completa e regolare, ivi indicata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

La SIMEST si riserva la possibilità di chiedere ulteriori documenti e chiarimenti, attinenti sia all'operazione commerciale che a quella finanziaria.

- 2.3. Se in relazione a qualsiasi Periodo di Interesse la richiesta di contributo interessi, completa della documentazione indicata nel modulo di richiesta di contributo interessi (v. Allegato 1), non risulti pervenuta alla Data di Notificazione, il pagamento dovuto viene effettuato, senza alcuna Maggiorazione, entro 30 giorni dalla data di ricezione di detta richiesta di contributo interessi.

- 2.4. Qualora la richiesta di contributo interessi, inviata dalla Banca Agente, non sia corredata della documentazione completa e regolare indicata nel modulo di richiesta di contributo interessi (v. Allegato 1), la SIMEST, entro 30 giorni, può chiedere alla Banca Agente chiarimenti, rettifiche o eventuale documentazione aggiuntiva.

In tal caso le Maggiorazioni sono calcolate per il periodo intercorrente tra il 31mo giorno (compreso) successivo alla data di ricezione della documentazione o dei chiarimenti, ovvero tra la data in cui il contributo era dovuto se successiva e quella dell'effettivo pagamento.

- 2.5. La SIMEST invia alla Banca Agente, in sede di erogazione del contributo agli interessi, un prospetto esplicativo del conteggio effettuato per la determinazione del contributo stesso. Dell'avvenuta erogazione del contributo faranno prova, in qualsiasi sede, le risultanze delle scritture contabili della SIMEST.
- 2.6. Il contributo non viene erogato se, in relazione a ciascun Periodo di Interesse, questo risulti di importo inferiore a euro 50,00 o equivalente in altra valuta.

### **3. Pagamenti alla SIMEST**

- 3.1. Se, in relazione a qualsiasi Periodo di Interesse, l'ammontare degli interessi calcolati al Tasso Fisso eccede l'ammontare degli interessi calcolati al Tasso d'Interesse, la Banca Agente deve pagare al relativo Giorno di Interesse, o alla data dell'eventuale rimborso anticipato, un ammontare in Valuta pari a tale eccedenza, restando inteso che ogni detto pagamento deve essere effettuato entro il termine massimo di 30 giorni, sul conto e presso la Banca Incaricata di volta in volta comunicati da SIMEST in relazione a ciascun Giorno di Interesse. Il versamento comprenderà anche le somme dovute dalle altre Banche Partecipanti nel cui nome e conto opera la Banca Agente e che la stessa avrà ricevuto dopo averle tempestivamente richieste.

- 3.2. Ai fini di quanto sopra previsto, la Banca Agente deve far pervenire alla SIMEST, non più tardi di ciascuna Data di Notificazione, la richiesta di contributo interessi (v. Allegato 1), corredata di tutta la documentazione, completa e regolare, ivi indicata in originale o in copia dichiarata conforme all'originale.

La SIMEST si riserva la possibilità di chiedere ulteriori documenti e chiarimenti, attinenti sia all'operazione commerciale che a quella finanziaria.

Eventuali diverse disposizioni possono essere impartite dalla SIMEST.

- 3.3. Indipendentemente da quanto disposto al precedente punto 3.1., la Banca Agente non è tenuta a pagare alla SIMEST l'ammontare pari all'eccedenza dell'interesse al Tasso Fisso rispetto all'interesse al Tasso di Interesse, qualora per il medesimo Periodo di Interesse il Mutuatario risulti inadempiente nei relativi pagamenti e fino a quando il pagamento dell'interesse al Tasso Fisso non sia intervenuto da parte del Mutuatario o, se del caso, dei garanti, dei terzi o della SACE, restando fissato comunque in 30 giorni dall'effettivo incasso il termine massimo entro il quale deve essere effettuato il relativo pagamento alla SIMEST. In caso di incasso parziale, a titolo definitivo o meno, di qualsiasi rata interessi, i pagamenti in favore della SIMEST devono essere effettuati in proporzione agli importi incassati, sempre nel termine di 30 giorni dalla data dell'avvenuto incasso.

Qualora unitamente al pagamento, totale o parziale, della rata interessi la Banca Agente incassi somme per il ritardo con cui detto pagamento è stato a questa effettuato, la Banca Agente deve corrispondere alla SIMEST, nel termine sopra indicato, la quota di dette somme calcolate in relazione agli ammontari dovuti in pagamento alla SIMEST.

- 3.4. Fermo restando l'obbligo della Banca Agente di corrispondere il differenziale interessi nei termini previsti nel presente paragrafo 3, la SIMEST invia alla Banca Agente un prospetto esplicativo del conteggio effettuato per la determinazione di detto differenziale.
- 3.5. La Banca Agente non è tenuta a corrispondere l'eccedenza come indicata al precedente punto 3.1. se, in relazione a ciascun Periodo di Interesse, questa risulti di importo inferiore a euro 50,00 o equivalente in altra valuta.

#### **4. Ritardo nei pagamenti da parte del Mutuatario**

- 4.1. In caso di ritardo, da parte del Mutuatario, nel pagamento alla data di scadenza di una qualsiasi somma dovuta in virtù dell'Accordo di Finanziamento:

1. la Banca Agente deve avvisare prontamente di ciò la SIMEST;

2. la Banca Agente deve non appena possibile (senza però porre limiti a qualsiasi suo diritto, fondato sull'Accordo di Finanziamento, di intraprendere qualunque azione ritenuta necessaria ed opportuna) esaminare con la SIMEST quale azione ritiene di intraprendere nei confronti del Mutuatario, tenuto conto di quanto previsto dall'eventuale polizza SACE;
3. nelle more di tale ritardo la Banca Agente non effettua ulteriori Erogazioni, a meno che ciò non costituisca inadempimento ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e, comunque, informandone preventivamente la SIMEST.

## **5. Inadempienze del Mutuatario**

- 5.1. Nel caso la Banca Agente venga al corrente di qualsiasi altra inadempienza, sanzionata ai sensi dell'Accordo di Finanziamento e diversa dal semplice ritardo, la Banca Agente medesima:
  1. deve darne immediata comunicazione alla SIMEST;
  2. deve, al più presto, informare la SIMEST in merito alle azioni che intende intraprendere;
  3. in pendenza di tali inadempienze, non effettua ulteriori Erogazioni ai sensi dell'Accordo di Finanziamento a meno che non abbia ottenuto il preventivo benestare dalla SIMEST;
  4. finché la Banca Agente non abbia notificato al Mutuatario la dichiarazione che il Finanziamento é immediatamente scaduto e rimborsabile, sulla somma capitale ancora in essere, la SIMEST paga alla Banca Agente medesima un ammontare in Valuta pari all'eccedenza dell'interesse al Tasso di Interesse sull'interesse al Tasso Fisso determinata come al precedente paragrafo 2. oppure, se del caso, la Banca Agente paga alla SIMEST un ammontare in Valuta pari all'eccedenza dell'interesse al Tasso Fisso sull'interesse al Tasso di Interesse determinata come al precedente paragrafo 3., fermo restando quanto previsto al precedente punto 3.3.;
  5. secondo quanto previsto al successivo punto 9.1.a), né la SIMEST né la Banca Agente sono tenuti ad effettuare alcun pagamento ai sensi del precedente punto 5.1.4. in relazione ad ogni periodo successivo alla data in cui la Banca Agente ha notificato al Mutuatario la dichiarazione che il Finanziamento é immediatamente scaduto e rimborsabile.

## **6. Forza maggiore e mutamento nelle circostanze**

- 6.1. Nel caso in cui:
  1. per effetto di leggi, regolamenti o disposizioni comunque applicabili, divenga illegittimo per la Banca Agente e/o per una o



più delle Banche Partecipanti, come del caso, erogare o mantenere la propria partecipazione al Finanziamento e di tali eventi sia stata data notifica alla Banca Agente;

oppure:

2. la Banca Agente, dopo essersi consultata con la Banca o le Banche Partecipanti, ritenga che a causa di:

- (a) cambiamenti nelle condizioni nazionali, internazionali, economiche e politiche, nei tassi di cambio, nella regolamentazione delle transazioni internazionali;
- (b) eventi che incidano negativamente e in modo sostanziale sul mercato della Valuta;
- (c) mutamenti in leggi o regolamenti applicabili;

l'effettuazione di una qualsivoglia Erogazione o la prosecuzione della partecipazione al Finanziamento da parte della Banca Agente o di una o più Banche Partecipanti al Finanziamento, come del caso, la determinazione del Tasso di Interesse sia impraticabile o impossibile a causa della indisponibilità di fondi sul mercato della Valuta;

3. la Banca Agente decida di notificare al Mutuatario (e, se previsto, al garante) il verificarsi delle condizioni di forza maggiore di cui ai precedenti punti 6.1.1. e 6.1.2., ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, dichiarando l'impossibilità, per sé e/o per una Banca o per le Banche Partecipanti, di erogare o mantenere, in tutto o in parte, la partecipazione al Finanziamento e comunicando che, pertanto, relativamente alla quota erogata, il Mutuatario può essere chiamato ai sensi dell'Accordo di Finanziamento a rimborsare anticipatamente il Finanziamento stesso;

la Banca Agente deve immediatamente darne comunicazione scritta alla SIMEST e deve consultarsi con la stessa quanto ad una soluzione alternativa reciprocamente soddisfacente per la provvista del Finanziamento, prima di formulare qualsiasi proposta al Mutuatario su tale questione.

6.2. La SIMEST si impegna, subordinatamente al verificarsi di quanto previsto ai precedenti punti 6.1.1., 6.1.2. e 6.1.3., ad esaminare con la Banca Agente ed eventualmente con il Mutuatario una soluzione alternativa reciprocamente soddisfacente subordinatamente:

- 1. all'impegno della Banca o delle Banche Partecipanti su cui ricadono le circostanze di cui ai precedenti punti 6.1.1. e 6.1.2., a trasferire la propria partecipazione a un'altra filiale o collegata, a riposizionare (se del caso) i libri in un altro paese o sotto una diversa legislazione, a meno che questo sia impossibile per assenza di filiali o collegate, o per espresso

divieto di legge o di altra disposizione regolamentare che siano obbligate ad applicare;

2. all'impegno della Banca Agente e delle Banche Partecipanti a sostituire, ove possibile, la Banca o le Banche Partecipanti su cui ricadano le circostanze sopra richiamate;
3. all'impegno della Banca Agente e delle Banche Partecipanti, nonché del Mutuatario, ad accettare la sostituzione con la banca (o le banche) che la SIMEST provvede ad indicare.

6.3. Resta ferma la facoltà da parte della SIMEST di richiedere per obiettive ragioni di mercato il cambiamento della Valuta del Finanziamento, che la Banca Agente e il Mutuatario non possono rifiutare senza giustificato motivo.

6.4. In ogni caso, subordinatamente alle condizioni sopra previste, la SIMEST si impegna a riconoscere fin d'ora, quale soluzione alternativa soddisfacente per la prosecuzione del Finanziamento:

1. il ricorso al mercato finanziario interno della Valuta nella quale è effettuato il Finanziamento;
2. il ricorso, in via subordinata, al mercato interno proprio di ciascuna Banca che partecipa al Finanziamento. In questo secondo caso il finanziamento può risultare effettuato in più valute, che la SIMEST si riserva di approvare preventivamente.

Il tasso di interesse è quello riconosciuto ammissibile dalla SIMEST relativamente alla partecipazione al Finanziamento di ciascuna Banca o Banche Partecipanti nelle singole valute, relativamente a ciascun Periodo di Interesse e per importi comparabili.

Per qualsiasi soluzione alternativa, reciprocamente soddisfacente per la prosecuzione del Finanziamento, si provvedono a fissare, di comune intesa, le Quotazioni di Riferimento ai fini della determinazione del nuovo tasso di interesse alternativo.

6.5. Rimane stabilito che le condizioni devono riflettere esattamente il costo sostenuto dalla Banca o dalle Banche Partecipanti per finanziarsi sul mercato per importi corrispondenti alla propria partecipazione al Finanziamento e per durate corrispondenti al Periodo di Interesse, aumentato del Margine, che viene nuovamente determinato in dipendenza delle condizioni prevalenti, al momento, sul mercato della Valuta di Finanziamento.

In ogni caso, ogni soluzione, una volta concordata tra la Banca Agente e la SIMEST, è vincolante per entrambi, salvo diverso accordo; tale soluzione deve essere notificata al Mutuatario (e ai garanti, se previsti) immediatamente e, comunque, non oltre dieci giorni da quando la decisione è intervenuta o, in caso diverso, agli stessi deve essere data comunicazione del fatto che nessun accordo è intervenuto tra la Banca Agente e la SIMEST dopo che siano trascorsi 30 giorni da quando é

stata data notizia alla SIMEST della notificazione fatta al Mutuatario (ai sensi delle clausole di forza maggiore previste dall'Accordo di Finanziamento, di cui sopra) senza che una decisione sia intervenuta.

Rimane inteso che, trascorsi i 30 giorni sopra indicati, cessa ogni eventuale obbligo di pagamento da parte della SIMEST alla Banca Agente ai sensi del presente paragrafo 6., ad eccezione di quanto espressamente di seguito previsto.

6.6. Nel caso in cui tutte le Banche Partecipanti siano sollevate dall'obbligo di dar corso a qualsiasi ulteriore Erogazione ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, non vengono effettuate ulteriori Erogazioni, a seguito di una qualsivoglia richiesta di pagamento, senza il preventivo consenso della SIMEST.

6.7. Nel caso in cui il Mutuatario sia tenuto ad effettuare o decida di effettuare, se del caso, un pagamento anticipato a qualsiasi delle Banche Partecipanti ai sensi delle clausole dell'Accordo di Finanziamento di cui al presente paragrafo 6., la SIMEST, entro 30 giorni dal ricevimento di una certificazione da parte della Banca Agente agli effetti di questa clausola, provvede a pagare alla stessa a beneficio di tale Banca o di tali Banche Partecipanti una somma in Valuta certificata, dalla Banca Agente medesima, essere pari a:

1. l'ammontare degli interessi sul Finanziamento al tasso di interesse dato dalla somma del Margine e del costo sostenuto dalla singola Banca o dalle Banche Partecipanti per mantenere la propria partecipazione nel Finanziamento durante il periodo in cui la Banca o le Banche non possono finanziare la propria partecipazione al Finanziamento sul mercato della Valuta, fino alla data di detto pagamento anticipato ovvero alla inadempienza del Mutuatario ad effettuare lo stesso entro il termine specificato dall'Accordo di Finanziamento (quale delle due date sia antecedente) ma, comunque, per il massimo di 90 giorni dalla prima notificazione al Mutuatario e ai garanti di cui al presente paragrafo 6.;

meno

2. l'ammontare degli interessi al Tasso Fisso sullo stesso importo per lo stesso periodo, nonché le somme poste a carico del Mutuatario (ancorché non percepite), ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, per i maggiori costi sostenuti da una Banca o dalle Banche Partecipanti in relazione alla provvista necessaria al mantenimento della propria partecipazione al Finanziamento.

Qualora trascorso il predetto periodo di 90 giorni non siano stati effettuati in tutto o in parte i rimborsi anticipati previsti, la SIMEST provvede a pagare alla Banca Agente a beneficio della Banca o delle Banche Partecipanti, con le modalità di cui al precedente paragrafo 2., e fino a quando sia stata effettuata al Mutuatario una notifica ai sensi del successivo punto 9.1.a), una somma pari a:

- a. l'ammontare degli interessi sul Finanziamento al tasso di interesse dato dalla somma del Margine e del costo accettato dalla SIMEST quale soluzione alternativa soddisfacente per la provvista del Finanziamento e, come tale, notificata al Mutuatario, secondo quanto previsto al presente paragrafo 6.;

meno

- b. l'ammontare degli interessi al Tasso Fisso posto a carico del Mutuatario nella soluzione alternativa di cui al precedente punto a., sullo stesso importo per lo stesso periodo, nonché delle somme poste a carico del Mutuatario (ancorché non percepite), ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, per i maggiori costi sostenuti da una Banca o dalle Banche Partecipanti, in relazione alla provvista necessaria al mantenimento della propria partecipazione al Finanziamento.

6.8. Nel caso in cui le ipotesi di forza maggiore di cui ai precedenti punti 6.1.1. e 6.1.2. non siano contemplate nell'Accordo di Finanziamento e la Banca Agente, avendo sottoscritto in relazione a tali ipotesi un accordo con l'Esportatore, decida ai sensi di tale accordo di notificargli il verificarsi delle condizioni di forza maggiore in discorso, resta inteso che la Banca Agente deve immediatamente darne comunicazione scritta alla SIMEST e consultarsi con quest'ultima quanto ad una soluzione alternativa reciprocamente soddisfacente per la provvista del Finanziamento.

6.9. La SIMEST si impegna, al verificarsi di quanto sopra previsto ai precedenti punti 6.1.1., 6.1.2. e 6.8., a concordare con la Banca Agente, comunque entro un massimo di 60 giorni dal ricevimento di tale comunicazione scritta, una soluzione alternativa reciprocamente soddisfacente subordinatamente:

1. all'impegno della Banca o delle Banche Partecipanti su cui ricadono le circostanze di cui ai precedenti punti 6.1.1. e 6.1.2. del presente paragrafo, a trasferire la propria partecipazione a un'altra filiale o collegata, a riposizionare (se del caso) i libri in un altro paese o sotto una diversa legislazione, a meno che questo sia impossibile per assenza di filiali o collegate, o per espresso divieto di legge o di altra disposizione regolamentare che la Banca o le Banche Partecipanti siano obbligate ad applicare;
2. all'impegno della Banca Agente e delle Banche Partecipanti a sostituire, ove possibile, la Banca o le Banche Partecipanti su cui ricadano le circostanze sopra richiamate;
3. all'impegno della Banca Agente e delle Banche Partecipanti, nonché dell'Esportatore, ad accettare la sostituzione con la banca o le banche che la SIMEST provvede ad indicare.

## **7. Introduzione di riserve o aumenti dei costi**

7.1. Nel caso in cui:

1. una qualunque forma di riserva o depositi speciali (sulla base di disposizioni aventi o non la forza di legge) sia imposta o sia estesa (in quanto ritenute applicabili disposizioni aventi o non la forza di legge) alle attività nella Valuta, ai depositi nella Valuta (in proprio e per conto di qualcuna delle Banche) o ai finanziamenti effettuati da qualcuna delle Banche Partecipanti;

oppure

2. sia introdotta, modificata o ritenuta applicabile una legge o una regolamentazione che assoggetti a tassazione o che modifichi la base di tassazione della Banca o delle Banche Partecipanti con riferimento al Finanziamento (in tutto o in parte);

e per effetto di quanto indicato ai precedenti punti 7.1.1. e 7.1.2. si determini un aumento di costi tale da non consentire alla Banca o alle Banche Partecipanti di effettuare o di mantenere la propria quota di Finanziamento, viene richiesto al Mutuatario mediante notifica scritta, da inviare in copia alla SIMEST, di corrispondere importi addizionali o ammontari tali da compensare la Banca o le Banche Partecipanti di tale incremento di costi, secondo quanto previsto nell'Accordo di Finanziamento.

7.2. Nei casi di cui al precedente punto 7.1.:

1. qualora il Mutuatario non corrisponda tali importi addizionali o ammontari e non si avvalga della facoltà di rimborsare anticipatamente il Finanziamento, la Banca Agente deve dare alla SIMEST immediata comunicazione di tale inadempienza, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 5. del presente Capitolato;
2. qualora la Banca Agente, per conto delle Banche Partecipanti, non intenda avvalersi della facoltà di dichiarare, ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, che il Finanziamento é immediatamente scaduto e rimborsabile;

la SIMEST si impegna a discutere con la Banca Agente una soluzione alternativa reciprocamente soddisfacente subordinatamente:

- a. all'impegno della Banca o delle Banche Partecipanti su cui ricade l'aumento dei costi a trasferire la propria partecipazione ad un'altra filiale o collegata, oppure (se del caso) a riposizionare i libri, in un altro paese o sotto una diversa legislazione, a meno che questo sia impossibile per assenza di filiali o collegate o per espresso divieto di legge o per altra disposizione regolamentare che la Banca o le Banche Partecipanti siano obbligate ad applicare;
- b. all'impegno della Banca Agente e delle Banche Partecipanti a sostituire ove possibile la Banca o le Banche Partecipanti su cui

ricade l'aumento dei costi del Finanziamento, sia per la quota da erogare che per quella già erogata.

7.3. Relativamente a quanto previsto al punto 7.2., la SIMEST si riserva la facoltà di:

1. proporre alla Banca Agente una banca che possa sostituirsi, in tutto o in parte, alla Banca o alle Banche Partecipanti su cui ricade l'aumento dei costi;
2. richiedere per obiettive ragioni di mercato il cambiamento della Valuta del Finanziamento, sempreché accettata dal Mutuatario.

7.4. Nel caso in cui l'ipotesi di aumento dei costi, verificatasi in conseguenza di quanto previsto ai precedenti punti 7.1.1. e 7.1.2. del presente paragrafo, non sia contemplata nell'Accordo di Finanziamento e la Banca Agente, avendo sottoscritto in relazione a tale ipotesi un accordo con l'Esportatore, abbia richiesto a quest'ultimo, mediante notifica scritta, da inviare in copia alla SIMEST, di corrispondere importi addizionali o ammontari tali da compensare la Banca o le Banche Partecipanti di tale incremento di costi, la SIMEST si impegna a discutere con la Banca Agente una soluzione alternativa reciprocamente soddisfacente subordinatamente:

1. all'impegno della Banca o delle Banche Partecipanti su cui ricade l'aumento dei costi a trasferire la propria partecipazione ad un'altra filiale o collegata, oppure (se del caso) a riposizionare i libri in un altro paese o sotto una diversa legislazione, a meno che questo sia impossibile per assenza di filiali o collegate o per espresso divieto di legge o per altra disposizione regolamentare che la Banca o le Banche Partecipanti siano obbligate ad applicare;
2. all'impegno della Banca Agente e delle Banche Partecipanti a sostituire ove possibile la Banca o le Banche Partecipanti su cui ricade l'aumento dei costi del Finanziamento sia per la quota da erogare che per quella già erogata e ferma restando la facoltà da parte della SIMEST di proporre una banca che possa sostituirsi, in tutto o in parte, alla Banca o alle Banche Partecipanti su cui ricade l'aumento dei costi.

## **8. Applicabilità dei paragrafi 6. e 7.**

8.1. Quanto previsto ai paragrafi 6. e 7. é applicabile se ed in quanto le ipotesi di forza maggiore e mutamento nelle circostanze nonché di introduzione di riserve o aumento dei costi siano previste nell'Accordo di Finanziamento, ivi compresa l'eventualità del rimborso anticipato a carico del Mutuatario o siano a carico dell'Esportatore sulla base di uno specifico accordo.

In caso contrario quanto previsto ai suddetti paragrafi 6. e 7. si intende non applicabile per la parte relativa ad uno o più eventi non

contemplati nell'Accordo di Finanziamento o nell'accordo sottoscritto con l'Esportatore nei termini anzidetti.

## **9. Cessazione, rinuncia o revoca dell'intervento agevolativo**

9.1. Qualora si verifichi uno qualsiasi degli eventi che determinano la cessazione totale o parziale dell'intervento agevolativo, e precisamente:

- a) la Banca Agente abbia dato notifica al Mutuatario ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, dichiarando che il Finanziamento è immediatamente scaduto e rimborsabile (risoluzione dell'Accordo di Finanziamento), salvo che le rate del Finanziamento siano indennizzate da SACE secondo il Tasso Fisso e le scadenze previsti da detto Accordo, nel qual caso l'intervento agevolativo prosegue secondo i termini del presente Capitolato e non è ammessa la rinuncia all'intervento stesso;
- b) il Mutuatario si sia impegnato ad effettuare ovvero abbia effettuato ai sensi dell'Accordo di Finanziamento qualunque rimborso anticipato volontario del Finanziamento;
- c) il tasso d'interesse posto a carico del Mutuatario in base all'Accordo di Finanziamento sia trasformato da Tasso Fisso di cui al punto 1.24 del presente Capitolato a tasso, variabile o fisso, di mercato;
- d) la fornitura non sia stata eseguita o l'esportazione non sia stata effettuata per eventi non dipendenti da cause di forza maggiore, limitatamente alla quota non eseguita o non esportata;
- e) la Banca Agente abbia comunicato alla SIMEST la rinuncia all'intervento agevolativo e, quindi, il proprio recesso dagli obblighi stabiliti nel presente Capitolato. Tale rinuncia non è ammessa qualora l'Accordo di Finanziamento rimanga in essere al Tasso Fisso ovvero le rate del Finanziamento siano indennizzate da SACE secondo il Tasso Fisso e le scadenze previsti da detto Accordo;
- f) limitatamente alle quote di Finanziamento non erogate, non sia pervenuta alla SIMEST entro 90 giorni dalla data di scadenza del Periodo di Utilizzo del Finanziamento, comunicazione o documentazione attestante l'erogazione a saldo del Finanziamento entro il suddetto termine;

né la SIMEST né la Banca Agente, per la quota del Finanziamento per la quale è intervenuta la cessazione dell'intervento agevolativo, saranno tenuti ad effettuare alcun pagamento ai sensi del presente Capitolato in relazione ad ogni periodo successivo alla data in cui si sia verificato l'evento che ha determinato la cessazione dell'intervento agevolativo. Le eventuali somme relative ai suddetti periodi eventualmente

erogate devono essere restituite all'altra parte entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta, con le Maggiorazioni decorrenti dalla valuta di erogazione e calcolati sino alla data alla quale ne viene effettuata la restituzione.

In relazione a quanto previsto alle precedenti lettere b) e c) la Banca Agente è tenuta a comunicare alla SIMEST, almeno 30 giorni prima, il previsto rimborso anticipato volontario del Finanziamento o la trasformazione del Tasso Fisso in tasso, variabile o fisso, di mercato, che dovranno avvenire, comunque, in coincidenza con il Giorno di Interesse.

Inoltre, in caso di cessazione dell'intervento agevolativo dovuta:

- a risoluzione dell'Accordo di Finanziamento (salvo che le rate del Finanziamento siano indennizzate da SACE secondo il Tasso Fisso e le scadenze previsti dall'Accordo stesso);
- a rimborso anticipato volontario del Finanziamento;
- a trasformazione del Tasso Fisso di cui alla precedente lettera c),

per le scadenze residue (relative alla quota del Finanziamento per cui è intervenuta la cessazione dell'intervento agevolativo), per le quali il Tasso Fisso risulti superiore ai tassi fissi di raccolta sul mercato + il Margine, determinati da SIMEST in relazione a durate pari a quelle delle scadenze residue, la SIMEST richiederà al Mutuatario, tramite la Banca Agente, la differenza (Net Present Value) tra il valore attuale alla data del rimborso anticipato:

- a) delle rate interessi, calcolate alle scadenze residue di cui sopra in base al Tasso Fisso, attualizzate in base ai richiamati tassi fissi di raccolta sul mercato (senza il Margine) per la durata corrispondente a ciascuna scadenza residua;
- b) delle rate interessi, calcolate alle scadenze residue di cui sopra in base ai rispettivi tassi fissi di raccolta sul mercato + il Margine, attualizzate in base ai medesimi tassi fissi di raccolta sul mercato (senza il Margine).

In alternativa a quanto sopra, la SIMEST, qualora abbia posto in essere in relazione al Finanziamento operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse, richiederà al Mutuatario, tramite la Banca Agente, il costo eventualmente sostenuto per la cancellazione di dette operazioni di copertura.

Gli importi dovuti dal Mutuatario, tramite la Banca Agente, alla SIMEST devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla data della relativa richiesta inoltrata alla Banca Agente, decorsi i quali saranno applicate le Maggiorazioni.

A tal fine devono essere previste nell'Accordo di Finanziamento clausole che prevedano l'obbligo del Mutuatario a corrispondere tali importi.



Tali importi non sono dovuti dal Mutuatario qualora la cessazione dell'intervento sia dovuta a cause riconducibili agli eventi di forza maggiore e mutamento delle circostanze previsti dai punti 6.1.1 e 6.1.2 del Par. 6 del presente Capitolato.

9.2. L'intervento agevolativo è revocato, in tutto o in parte, qualora si verifichi uno qualsiasi dei seguenti eventi:

- a) modifica dell'Accordo di Finanziamento, ovvero esecuzione dello stesso in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato al momento della richiesta dell'intervento agevolativo, in termini che rendano il Finanziamento non più agevolabile, in tutto o in parte;
- b) modifica del Contratto, ovvero esecuzione dello stesso in modo sostanzialmente difforme da quanto indicato al momento della richiesta dell'intervento agevolativo, in termini che rendano il Finanziamento non più agevolabile, in tutto o in parte;
- c) la merce fornita sia stata restituita in tutto o in parte all'esportatore;
- d) per i finanziamenti concessi nella fase di approntamento della fornitura, oltre che a seguito degli eventi previsti nel presente punto 9.2., l'intervento agevolativo è revocato qualora la fornitura non sia stata eseguita in tutto o in parte per inadempienza contrattuale dell'esportatore o per causa allo stesso imputabile;
- e) l'intervento agevolativo è stato concesso o erogato in base a dati, notizie e dichiarazioni, essenziali ai fini dell'agevolazione, risultati falsi, inesatti o reticenti.

9.3. La revoca, totale o parziale, dell'intervento agevolativo sul Finanziamento determina, oltre alla cessazione totale o parziale dell'intervento stesso, con le conseguenze di cui al precedente punto 9.1., l'obbligo di restituzione delle somme erogate in base al presente Capitolato e relative alla parte del Finanziamento per la quale è intervenuta la revoca dell'intervento agevolativo in base a quanto previsto nel successivo punto 9.4. e secondo i criteri di seguito specificati.

1. Qualora l'intervento agevolativo sia revocato, in tutto o in parte, per uno degli eventi di cui alla lettera e) del precedente punto 9.2., la responsabilità per la restituzione dei contributi erogati e non dovuti è a carico della Banca Agente, della Banca Partecipante e/o dell'Esportatore, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo. Sull'ammontare dovuto in restituzione, il soggetto responsabile è tenuto a corrispondere Maggiorazioni. Dagli ammontari dovuti in restituzione a seguito della revoca dell'intervento agevolativo, comprensivi delle suddette Maggiorazioni, devono essere decurtati gli ammontari eventualmente versati dalla Banca Agente. In nessun

caso, la differenza tra gli ammontari versati e ricevuti dalla Banca Agente può essere retrocessa dalla SIMEST.

Qualora, in relazione all'evento di cui alla lettera e) del precedente punto 9.2., sia promossa azione penale e sia pronunciato un provvedimento definitivo di condanna non sono ammissibili all'intervento le richieste presentate nei cinque anni successivi alla data del provvedimento stesso relative ad operazioni riguardanti la Banca Agente ovvero l'Esportatore cui è riferibile il fatto per il quale il provvedimento di condanna è stato adottato.

2. Nei casi di revoca di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente punto 9.2., il soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo versa l'ammontare dovuto per la restituzione dei contributi erogati aumentato delle Maggiorazioni. Qualora dal conteggio delle somme corrisposte ed erogate risulti che gli ammontari corrisposti alla Banca Agente, comprensivi delle suddette Maggiorazioni, siano inferiori a quelli versati dalla Banca Agente stessa, la differenza è corrisposta a quest'ultima. In nessun caso, detta differenza può essere corrisposta qualora l'azione o il fatto che ha causato la revoca dell'intervento stesso sia addebitabile all'Esportatore.

- 9.4. Gli ammontari che risultino dovuti a seguito dei conteggi di cui ai precedenti punti 9.3.1. e 9.3.2. devono essere corrisposti entro 30 giorni dalla relativa richiesta, decorsi i quali saranno applicate le Maggiorazioni.
- 9.5. In relazione alla revoca di cui al punto 9.2 sarà dovuto alla SIMEST da parte della Banca Agente o da parte dell'Esportatore, a seconda del soggetto responsabile dell'azione o del fatto che ha causato la revoca dell'intervento agevolativo, il costo dalla SIMEST eventualmente sostenuto per la cancellazione delle operazioni di copertura del rischio di tasso di interesse poste in essere relativamente al Finanziamento oggetto di revoca. Le somme dovute dal soggetto responsabile dovranno essere corrisposte alla SIMEST entro 30 giorni dalla relativa richiesta, decorsi i quali saranno applicate le Maggiorazioni.
- 9.6. Ove si verifichi un fatto che possa determinare la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo la SIMEST, in conformità con quanto previsto dall'articolo 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, comunica alla banca ed all'impresa esportatrice, dandone informazione al Comitato, l'avvio del procedimento per la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo. Detta comunicazione deve contenere:
- a) l'oggetto ed il fatto per il quale il procedimento è stato promosso;
  - b) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
  - c) le modalità ed il termine di scadenza per prendere visione degli atti del procedimento;

d) il termine non inferiore a 15 giorni dalla scadenza di cui alla precedente lettera c) per presentare memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

Dalla data di invio della comunicazione di cui al presente punto, l'intervento agevolativo è sospeso sino alla deliberazione del Comitato, fatta salva la facoltà di adottare provvedimenti cautelari anche prima dell'invio della suddetta comunicazione.

Il Comitato delibera in merito alla cessazione o alla revoca dell'intervento agevolativo entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui alla precedente lettera d).

9.7. Salvo il caso di cui alla lettera e) del precedente punto 9.2., quanto previsto al precedente punto 9.6. non si applica qualora il provvedimento debba essere adottato su istanza del soggetto richiedente, ovvero qualora il soggetto stesso abbia comunicato alla SIMEST l'evento per il quale il presente Capitolato prevede la cessazione o la revoca dell'intervento agevolativo.

Inoltre, quanto previsto al precedente punto 9.6. non si applica al caso di revoca di cui al successivo punto 9.8.

9.8. L'intervento agevolativo può essere revocato dal Comitato Agevolazioni su disposizione del giudice competente in applicazione delle sanzioni amministrative interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, emanato in attuazione dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 ovvero qualora in relazione all'operazione risultino fatti di corruzione internazionale definitivamente accertati in giudizio.

A tali casi di revoca si applica quanto previsto al precedente punto 9.3.1. primo alinea.

9.9. Nel caso in cui a seguito dell'inadempimento, fallimento o sottoposizione a procedura concorsuale di una o più delle Banche Partecipanti il presente contratto venga parzialmente risolto o comunque cessi l'intervento agevolativo nei confronti di tali Banche Partecipanti, ciò non comporterà automaticamente la risoluzione del presente contratto e la cessazione dell'intervento nei confronti delle altre Banche Partecipanti.

9.10. Al verificarsi di una delle circostanze sopra descritte la Banca Agente si impegna a ricercare congiuntamente a SIMEST soluzioni alternative reciprocamente soddisfacenti per la prosecuzione dell'intero finanziamento.

Analogamente qualora, per qualsiasi motivo, la Banca Agente non potesse più svolgere il proprio ruolo ai sensi del presente contratto e/o dell'Accordo di Finanziamento, le Banche Partecipanti si impegnano a ricercare congiuntamente a SIMEST soluzioni alternative reciprocamente soddisfacenti per la prosecuzione dell'intero finanziamento.

## **10. Procedure e responsabilità nei pagamenti**

- 10.1. Tutti i pagamenti previsti nel presente accordo devono essere effettuati in Valuta alla data di pagamento specificata nel presente Capitolato, accreditando i rispettivi conti comunicati in conformità ai precedenti paragrafi.
- 10.2. I pagamenti in favore di SIMEST ai sensi del presente Capitolato sono dovuti dalla Banca Agente se ed in quanto la stessa li abbia ricevuti dalle Banche Partecipanti, ciascuna delle quali è obbligata, tramite la Banca Agente, nei confronti di SIMEST limitatamente alla rispettiva quota di partecipazione al Finanziamento e in base all'attribuzione delle responsabilità disgiunte prescritte dall'Accordo di Finanziamento e da altri eventuali documenti accessori. Pur non essendo responsabile dell'effettuazione dei pagamenti da parte della altre Banche Partecipanti, la Banca Agente (che per la sottoscrizione e l'esecuzione del presente contratto agisce quale mandataria con rappresentanza delle altre Banche Partecipanti) sarà tenuta a richiederli tempestivamente ai rispettivi debitori ed a versarli alla SIMEST alle scadenze convenute e si impegna a far tutto quanto risulti necessario a tal fine, fermo restando che, nel caso fosse necessario esperire delle azioni legali, tali azioni verranno esercitate dalla SIMEST.

Qualsiasi credito della Simest ai sensi del presente Capitolato, che sia conseguenza di azioni, anche di natura omissiva, unicamente riconducibili ad una o più Banche Partecipanti, sorge unicamente in capo a questa/e ultima/e Banca/Banche Partecipante/i, senza alcuna responsabilità solidale per le altre Banche Partecipanti, fermo restando l'impegno assunto dalla Banca Agente – e di cui al comma precedente – di far tutto quanto risulti necessario al fine di ottenerne il pagamento, ad esclusione dell'esperimento di eventuali azioni legali che verranno esercitate direttamente dalla SIMEST nei confronti della/e Banca/che Partecipante/i responsabile/i .

Nel caso in cui la SIMEST dovesse esperire delle azioni nei confronti delle Banche Partecipanti, la Banca Agente si impegna a collaborare con la SIMEST per fornirle ogni elemento utile allo svolgimento della causa (compresa tutta la documentazione necessaria).

## **11. Ordine dei pagamenti**

- 11.1. Nel caso in cui la Banca Agente, o taluna delle Banche Partecipanti, riceva pagamenti a discarico delle obbligazioni del Mutuatario ai sensi dell'Accordo di Finanziamento (dal Mutuatario, dai garanti, se previsti, o da qualunque altro soggetto), la stessa imputa tale pagamento alle obbligazioni del Mutuatario nell'ordine previsto dall'Accordo di Finanziamento.
- 11.2. Qualora le obbligazioni del Mutuatario nei confronti della Banca Agente, e delle Banche Partecipanti, nonché della Banca Agente nei

confronti della SIMEST, ai sensi di quanto previsto dal precedente paragrafo 3., risultino completamente soddisfatte, gli ulteriori pagamenti effettuati dal Mutuatario, dai garanti, se previsti, o da qualunque altro soggetto, sono così destinati:

1. fino a concorrenza della misura in cui le obbligazioni del Mutuatario siano state soddisfatte da pagamenti della SACE (se e in quanto il Finanziamento risulta assicurato dalla SACE), detti ulteriori pagamenti sono restituiti alla SACE;
2. se residua qualunque somma dopo i rimborsi previsti al precedente punto 1., fino alla concorrenza della misura in cui rappresentino recuperi dell'intero o di ogni parte dei pagamenti precedentemente effettuati dalla SIMEST alla Banca Agente ai sensi dei paragrafi 6. e 7., la Banca Agente rimborsa alla SIMEST l'ammontare di tali pagamenti così recuperati.

## **12. Calcolo dell'interesse**

- 12.1. Tutti i pagamenti relativi agli interessi e alle Maggiorazioni sono calcolati sulla base dell'anno di 360 giorni e per il numero reale dei giorni trascorsi.

## **13. Obbligo di informazione e controlli**

- 13.1. La Banca Agente è tenuta a comunicare alla SIMEST tutte le variazioni, modifiche o vicende, di cui venga a conoscenza, che abbiano influenza sulla prosecuzione dell'intervento agevolativo riguardanti l'Esportatore o le aziende importatrici, la esecuzione del Contratto o dell'Accordo di Finanziamento, la garanzia assicurativa (ove prevista), nonché quelle riguardanti la stessa Banca Agente.

Ai fini dell'intervento agevolativo le variazioni delle condizioni delle operazioni creditizie sono subordinate all'assenso della SIMEST.

Può essere dato, invece, regolarmente corso all'erogazione del contributo qualora, rispetto alle condizioni contrattualmente previste in relazione sia alla scadenza delle rate di rimborso del credito che al regolamento della quota anticipata o, più in generale, per contanti, si verificano scostamenti contenuti entro un massimo di 30 giorni.

La Banca Agente è tenuta altresì a far pervenire alla SIMEST, entro 90 giorni dalla scadenza del Periodo di Utilizzo, comunicazione o documentazione attestante l'avvenuta Erogazione a saldo entro la scadenza del Periodo di Utilizzo.

- 13.2. Ai fini di verifiche e controlli, la Banca Agente è tenuta a conservare a disposizione della SIMEST i seguenti documenti e attestazioni predisposte per la concessione ed erogazione dell'intervento agevolativo, per l'intero periodo di rimborso del Finanziamento:

- a) documenti di trasporto,
- b) fatture di vendita o documenti equivalenti,
- c) documentazione doganale nella forma prevista dalla normativa vigente, attestante l'avvenuta esportazione,
- d) moduli intrastat (per operazioni intracomunitarie),
- e) "payment request" (documento che accompagna la richiesta di Erogazione).

Nel caso di finanziamenti al programma ATR, verrà richiesta la documentazione rilasciata dal consorzio in base alla normativa specifica.

#### **14. Notifiche**

- 14.1. A meno che non sia altrimenti specificato nel presente Capitolato, tutte le notizie, richieste, domande o altre comunicazioni possono essere inoltrate per lettera, telegramma, fax o mail; le richieste o comunicazioni anticipate per fax o mail devono essere confermate per lettera entro 10 giorni.
- 14.2. Tutte le lettere, i telegrammi, i fax, devono essere inviati alla Banca Agente all'indirizzo e al numero di fax indicati al momento della richiesta di accoglimento e, nel caso della SIMEST, a SIMEST, Corso Vittorio Emanuele II, n. 323, 00186 Roma (fax n. +39 06 68635 850) o ad altri indirizzi indicati dalle parti per iscritto all'altra parte, con un sufficiente preavviso.

#### **15. Cessioni**

- 15.1. Da parte di ciascuna delle Banche Partecipanti possono essere ceduti in tutto o in parte i diritti e gli obblighi derivanti dal presente Capitolato ad altra banca, a seguito di cessione totale o parziale della propria partecipazione al Finanziamento, solo con il preventivo consenso della SIMEST. Tale consenso, tuttavia, non può essere negato senza motivo.
- 15.2. La Banca Agente potrà cedere la propria partecipazione al Finanziamento, solo con il preventivo consenso della SIMEST, che non potrà essere negato senza motivo, e sempreché:
  - a) la sua partecipazione al Finanziamento non risulti, a seguito della cessione, inferiore al 5% del Finanziamento stesso;ovvero
  - b) sia designata altra Banca Agente che assuma una partecipazione al Finanziamento almeno pari al 5% e subentri nella posizione della Banca Agente cedente, dichiarando di assumere tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dal presente Capitolato.

**16. Dichiarazioni della SIMEST**

- 16.1. La SIMEST dichiara di essere fornita di tutti i poteri necessari per assumere gli obblighi specificati nel presente Capitolato e di aver ottenuto tutte le necessarie approvazioni o autorizzazioni.

**17. Dichiarazioni della Banca Agente**

- 17.1 La Banca Agente dichiara e garantisce di essere in possesso di tutti i poteri necessari per assumere gli obblighi specificati nel presente Capitolato e di avere ottenuto tutte le necessarie approvazioni ed autorizzazioni.

**18. Legge applicabile e Foro competente**

- 18.1 Il presente Capitolato è disciplinato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente Capitolato, la Banca Agente si assoggetta irrevocabilmente alla giurisdizione esclusiva del Foro di Roma.

Si prega di restituire copia del presente Capitolato debitamente siglato in ogni pagina e firmato per accettazione dai rappresentanti autorizzati di codesta Banca Agente, unitamente ai poteri di firma dei suddetti.

SIMEST S.p.A.

quale gestore del Fondo contributi agli interessi legge 295/73 – Gestione interventi di cui al D.Lgs. 143/98, Capo II.

---